

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 26-1848

Modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7: incentivi per il rinnovo del parco automobilistico.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Richiamato l'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (legge di stabilità regionale 2020)*, che istituisce incentivi per il rinnovo del parco automobilistico e dispone pertanto l'esenzione, per tre annualità, dal pagamento della tassa automobilistica per le autovetture ad uso privato di potenza non superiore a 100 kw di categoria euro 6 e superiori, immatricolate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, acquistate in sostituzione di autovetture di categoria euro 0, euro 1 e euro 2 avviate alla rottamazione;

richiamato in particolare il comma 2, che delega alla Giunta regionale, fra l'altro, l'adozione dei provvedimenti di attuazione della predetta norma;

richiamato, altresì, l'articolo 19, il quale dispone che agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla medesima legge si provvede mediante l'istituzione di un fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale;

ritenuto pertanto doversi adottare i provvedimenti di competenza;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

tutto ciò premesso;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1) di adottare le seguenti modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7:

- a) l'esenzione, per tre annualità corrispondenti ai periodi tributari aventi inizio negli anni 2020, 2021 e 2022, spetta per le autovetture aventi le seguenti caratteristiche, desumibili dai dati riportati sulla carta di circolazione: data della prima immatricolazione (campo B) compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020; categoria del veicolo (campo J) M1 autovettura; destinazione e uso del veicolo (campo J.1) autovettura per trasporto di persone – uso proprio; potenza massima (campo P.2) fino a Kw 100; categoria euro (campo V.9 e quarta pagina) 6 o superiore;
- b) il beneficio di cui al punto a spetta al proprietario, ovvero all'usufruttuario o all'acquirente con patto di riservato dominio, dovendosi in ogni caso ritenere escluso l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine;

- c) il beneficio è riconosciuto se il soggetto rispondente ai requisiti di cui al punto b è persona fisica, identificato, per mezzo del proprio codice fiscale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni, quale soggetto intestatario residente in un comune della Regione;
- d) il beneficio è riconosciuto se il veicolo, le cui caratteristiche corrispondano a quelle di cui al punto a, è acquistato a fronte di rottamazione di un altro veicolo avente le seguenti caratteristiche, desumibili dai dati riportati sulla carta di circolazione: categoria del veicolo (campo J o equivalente) M1 autovettura; destinazione e uso del veicolo (campo J.1 o equivalente) autovettura per trasporto di persone – uso proprio; categoria euro (campo V.9 e quarta pagina, se indicato, o equivalente o comunque desumibile da altri dati compresa la data di immatricolazione) 0, 1 o 2;
- e) ai fini del godimento del beneficio il veicolo di cui al punto d deve, alla data di consegna al demolitore, risultare di proprietà dello stesso soggetto di cui al punto c e avviato alla rottamazione entro i sessanta giorni antecedenti o successivi alla data di immatricolazione del veicolo di cui al punto a, fermo restando che ai fini della determinazione del periodo fa fede la data di perdita di possesso per rottamazione annotata al pubblico registro automobilistico, che soltanto in caso di incertezza o incongruenza prevale la data di consegna al demolitore risultante dalle annotazioni riportate nel quadro H del certificato di proprietà e che rispetto a tali date non è in alcun caso ammessa prova contraria;
- f) il beneficio può essere riconosciuto soltanto se il soggetto di cui al punto c corrisponde a quello che provvede alla prima immatricolazione in Piemonte del veicolo nuovo di fabbrica, dovendosi pertanto ritenere esclusi coloro che acquistano da un rivenditore un veicolo usato o comunque già immatricolato, ancorché nel 2020, con la formula “chilometri zero” o altre simili formule commerciali;
- g) nel caso di compravendita del veicolo fra privati persone fisiche durante il periodo di esenzione, s'intende che se il nuovo proprietario è a sua volta residente in un comune del Piemonte il beneficio si trasferisce al nuovo proprietario per il tempo che residua;
- h) il beneficio è riconosciuto d'ufficio sulla base dei dati risultanti dal sistema regionale della tassa automobilistica, così come alimentato dai flussi provenienti dai pubblici registri, e pertanto per il suo riconoscimento non è richiesto alcun adempimento né a carico del beneficiario né a carico di alcun altro soggetto;
- i) scaduto il periodo di esenzione, al quarto anno successivo a quello di immatricolazione, l'obbligo di pagamento decorre con effetto immediato e il termine è in ogni caso fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza;

2) di stabilire di ammettere alla restituzione mediante rimborso o compensazione i contribuenti che, trovandosi nelle condizioni di cui al punto 1, hanno versato la tassa per l'anno 2020 prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, i quali possono, nel termine di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, presentare a tal fine idonea istanza esclusivamente attraverso il sistema telematico *Bolloweb*;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)